

FRINGE BENEFIT

DS6901 **Bollette, affitti, mutui, auto aziendali: ecco cosa cambia** S6901

Con la legge di Bilancio esaminata dal Parlamento sono confermati e soprattutto stabilizzati alcuni interventi riguardanti il trattamento fiscale dei cosiddetti fringe benefit. Tra questi spicca la modifica delle percentuali

utili ai fini del calcolo della quota imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Diego Paciello — a pag. 4

Bollette, affitti, interessi sui mutui: benefit con regole per tre anni

Welfare aziendale. Al via dal 1° gennaio la nuova disciplina per le auto aziendali che penalizza i motori termici e premia elettrico e ibrido plug-in

Pagina a cura di **Diego Paciello**

Con la legge di Bilancio esaminata dal Parlamento hanno trovato conferma alcuni interventi riguardanti il trattamento fiscale della fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti, di beni e servizi erogati dai datori di lavoro, i cosiddetti fringe benefit, tra i quali spicca, in particolare modo, la modifica delle percentuali utili ai fini del calcolo della quota imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Fringe benefit: le regole generali
Il legislatore conferma, con un intervento di portata, per la prima volta nel corso degli ultimi anni, pluriennale (triennio 2025-2027), la deroga al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR già prevista, da ultimo, per il periodo d'imposta in corso. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione e/o per gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale non sarà imponibile entro il limite complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. L'attuazione della misura continuerà a essere condizionata all'invio, da

parte del datore di lavoro, di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (laddove sono presenti) e alla presentazione, da parte dei dipendenti, di idonea dichiarazione al datore di lavoro con la quale attestino di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. La durata triennale della disposizione consentirà ai datori di lavoro una programmazione del budget per eventuali iniziative a favore dei dipendenti nel medio periodo, rendendola norma più efficace rispetto al recente passato.

Fringe benefit: un caso particolare, l'auto aziendale
Tra le novità più significative, il comma 48 della manovra introduce modifiche sostanziali al calcolo del benefit rappresentato dall'utilizzo privato delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, che il ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Questa percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in. A tale importo (si veda

per tutti i passaggi successivi la tabella riportata a fianco) andrà dedotta l'eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell'utilizzo privato del mezzo.

In assenza di questa trattenuta, il valore figurativo calcolato secondo quanto sopra previsto verrà integralmente assoggettato a tassazione in capo al lavoratore e a contribuzione (ai fini del calcolo sia della quota di contributi a carico del dipendente che di quella a carico del datore di lavoro). Nel caso, invece, dell'applicazione di un riaddebito nei confronti del dipendente, il valore figurativo calcolato secondo quanto sopra previsto andrà assoggettato (se positivo) a tassazione e a contribuzione al netto dell'importo riaddebitato. La prima soluzione risulta sicuramente più conveniente per il lavoratore, la seconda per il datore, in quanto quest'ultimo in-



casserà la trattenuta e risparmierà, conseguentemente, i contributi previdenziali a suo carico calcolati su un importo imponibile inferiore. Senza alcuna trattenuta il dipendente paga imposte (si veda la tabella in cui si è ipotizzata l'aliquota massima) e contributi (circa il 10%) sul valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI, il datore versa i contributi a suo carico (circa il 30%). Nel caso il datore effettui una trattenuta dal netto, su tale importo il dipendente non verserà più né imposte né contributi e il datore di lavoro i contributi a suo carico. Se, da una parte, la modifica delle percentuali utili ai fini del calcolo del benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo porterà a un importante e generalizzato aumento dei valori imponibili per le auto con motore termico (oltre il 60%), dall'altra, paradossalmente, si potrà assistere addirittura ad una riduzione dei valori imponibili per quelle altamente inquinanti, che passerà dall'attuale 60% al 50 per cento. Per le auto già immatricolate e non ancora assegnate e quelle assegnate ma non ancora consegnate, invece, la normativa applicabile appare tutt'altro che scontata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veicoli aziendali: come cambia il calcolo per datori di lavoro e dipendenti

	DS6901		DS6901	
	2024	2025	2024	2025
Una simulazione in base all'aliquota Irpef applicata ai lavoratori che con più probabilità hanno questo benefit				
	GASOLIO	GASOLIO	IBRIDA BENZINA PLUG IN	IBRIDA BENZINA PLUG IN
Canone auto al netto dell'Iva	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Valore fringe (a)	1.908,90 €	3.181,50 €	2.472,75 €	1.978,20 €
% 15.000 km da applicare	30%	50%	25%	20%
Aliquota Irpef marginale	43%	43%	43%	43%
Trattenute dipendente per contributi e Irpef su fringe auto annuo se auto ad uso promiscuo*	929,63 €	1.549,39 €	1.204,23 €	963,38 €
Trattenuta dipendente per uso privato** (b)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Valore fringe imponibile al netto di trattenuta (a-b)	708,90 €	1.981,50 €	1.272,75 €	778,20 €
Contributi c/ azienda senza trattenuta*** (30% a)	572,67 €	954,45 €	741,83 €	593,46 €
Contributi c/ azienda con trattenuta*** (30% a-b)	212,67 €	594,45 €	381,83 €	233,46 €
Costo auto al dipendente senza trattenuta in busta	929,63 €	1.549,39 €	1.204,23 €	963,38 €
Costo datore di lavoro senza trattenuta in busta	10.572,67 €	10.954,45 €	10.741,83 €	10.593,46 €
Costo auto al dipendente con trattenuta in busta	1.545,23 €	2.164,99 €	1.819,83 €	1.578,98 €
Costo datore di lavoro con trattenuta in busta	9.012,67 €	9.394,45 €	9.181,83 €	9.033,46 €

(*) Ipotesi aliquota contributiva c/o dipendente 10% e aliquota 43%; (**) valore ipotizzato (***) ipotesi aliquota contributiva c/o azienda 30%

LE DIMENSIONI DEL MERCATO Il valore dei beni e dei servizi di welfare aziendale erogati ai lavoratori in base allo strumento che li prevede	ANNO	LAVORATORI COINVOLTI	IMPORTO MEDIO (€)	STIMA DEL VALORE DI MERCATO (IN MILIONI)				
				0	500	1.000	1.500	2.000
Contratto collettivo nazionale	2022	2.759.953	200	550				
	2023	2.867.447	230	660				
Contratto di secondo livello o atto unilaterale del datore	2022	2.850.000	700	2.000				
	2023	3.000.000	700	2.100				

Fonte: Percorsi di Secondo Welfare